



GISEC S.p.A. a Socio Unico

Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta

Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta

Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta

Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
GEOMEMBRANA IN HDPE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Elaborato N.:	Titolo: GARA TELEMATICA				
	Rev.	Data	Prodotto	Controllato	Approvato
	00	Maggio 2015			

Indice

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Durata dell'appalto.....	3
Art. 3 – Sopralluogo preliminare facoltativo – termine per la richiesta di chiarimenti.....	3
3.1 Sopralluogo preliminare facoltativo	3
3.2 Termine per la richiesta di chiarimenti.....	3
Art. 4 – Formulazione prezzi – importo complessivo presunto del contratto d'appalto – descrizione e/o caratteristiche tecniche della fornitura.....	4
4.1 Importo complessivo presunto del contratto d'appalto.....	4
4.2 Formulazione offerte – Listini posti a base di gara ovvero prezzi unitari	4
4.3 Pagamento spese di registrazione del contratto	4
4.4 Descrizione e/o caratteristiche tecniche della fornitura.....	4
Art. 5 - Consegna materiale	5
Art. 7 - Oneri del fornitore	6
Art. 8 - Contabilizzazione delle forniture, fatturazione e pagamento.....	6
Art. 9 - Subappalto	7
Art. 10 - Invariabilità prezzo/offerta	7
Art. 11 - Riserva cautelativa	7
Art. 12 - Controversie e foro competente	8
Art. 13 - Risoluzione del contratto	8
Art. 14 - Rinvio	10

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di **105.000 mq** di membrana in HDPE necessaria per l'impermeabilizzazione delle piazzole del sito di stoccaggio di S. Tammaro (CE).

Le caratteristiche della fornitura ed il luogo presso cui dovrà essere consegnato il materiale sono di seguito descritti.

Art. 2 – Durata dell'appalto

Il contratto ha efficacia istantanea. La consegna dovrà essere ultimata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto ovvero dall'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 302 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà autorizzare, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/06.

Art. 3 – Sopralluogo preliminare facoltativo – termine per la richiesta di chiarimenti

3.1 Sopralluogo preliminare facoltativo

I concorrenti, al fine di prendere visione della tipologia, delle caratteristiche e dell'ubicazione dei luoghi presso il sito di stoccaggio di S. Tammaro via Vaticale, potranno effettuare eventualmente un sopralluogo presso il predetto luogo previo appuntamento da fissare con l'esecutore contrattuale incaricato. La richiesta va inoltrata entro e non oltre 10 giorni prima la scadenza del bando, sul portale <https://giseccpa.albofornitori.net> nella sezione i "*I Tuoi quesiti*".

Anche in caso di mancata esecuzione del sopralluogo l'impresa concorrente si impegna, con la sottoscrizione dell'offerta, ad eseguire le forniture oggetto dell'appalto in conformità alle prescrizioni del presente documento e della normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria non potrà addebitare nessun onere aggiuntivo alla GISEC, né avanzare richieste di slittamento dei tempi di attivazione delle forniture a causa della mancata effettuazione del sopralluogo.

3.2 Termine per la richiesta di chiarimenti

Le imprese concorrenti potranno formulare quesiti informativi da sottoporre all'attenzione del R.U.P. entro e non oltre 8 giorni consecutivi prima la scadenza del bando. I quesiti informativi dovranno essere formulati mediante invio di apposita comunicazione sul portale <https://giseccpa.albofornitori.net> nella sezione i "*I Tuoi quesiti*".

Non saranno presi in considerazione quesiti giunti dopo il termine sopra indicato e/o inviati in maniera difforme rispetto a quanto sopra specificato.

Le risposte ai quesiti informativi di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale

della GISEC.

Art. 4 – Formulazione prezzi – importo complessivo presunto del contratto d'appalto – descrizione e/o caratteristiche tecniche della fornitura

4.1 Importo complessivo presunto del contratto d'appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € **294.000,00** oltre IVA, non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'importo complessivo è stato determinato considerando un prezzo unitario di **2,80 €/mq**. Pertanto, tenuto conto che le quantità di materiale da fornire risultano essere 105.000 mq, si ottiene:

$$✓ \quad 105.000 \text{ mq} \times 2,80 \text{ €/mq} = 294.000,00 \text{ €}$$

4.2 Formulazione offerte

Ai fini della formulazione della propria offerta nel MODELLO OFFERTA ECONOMICA i concorrenti dovranno indicare il ribasso che intendono praticare sul prezzo unitario posto a base di gara (**2,80 €/mq**).

L'affidamento delle forniture avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso più alto.

4.3 Pagamento spese di registrazione del contratto

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria della procedura di gara, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della stessa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 139 del D.P.R. 207/10.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

4.4 Descrizione e/o caratteristiche tecniche della fornitura

Per la fornitura di 105.000 mq di telo in HDPE, idoneo per coperture di discarica, dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- ✓ Fornitura e posa di geomembrana in HDPE (polietilene ad alta densità) di spessore 1,5 mm, prodotta con polimero vergine (non rigenerato o riciclato), per una quantità minima pari al 97 % , mentre per il restante 2 % dovrà costituita dal pigmento (carbon black) con l'aggiunta di additivi atti a migliorare le qualità di viscosità, saldabilità e resistenza ai raggi U.V. Ai fini di un controllo di qualità, la geomembrana dovrà essere targata per tutta

la sua estensione, con le indicazioni del nome del prodotto, il tipo di prodotto, il produttore, la materia prima utilizzata, la settimana e l'anno di produzione. Inoltre i bordi del telo, per almeno 10 cm, dovranno risultare completamente lisci onde permettere l'esecuzione delle saldature con i metodi convenzionali.

- ✓ La geomembrana dovrà risultare completamente impermeabile all'acqua ($\leq 10^{-6}$ mc/mq/giorno) e dovrà presentare le seguenti caratteristiche dimensionali e chimico-fisiche:
 - Spessore: 1,5 mm
 - Densità: $\geq 0,940$ g/cm³ (ASTM D 1505)
 - Resistenza alla trazione longitudinale e trasversale: ≥ 30 N/mmq (PN-EN ISO 527-1/3)
 - Allungamento a rottura longitudinale e trasversale: ≥ 800 % (PN-EN ISO 527-1/3)
 - Resistenza al punzonamento: ≥ 480 N (ASTM D 4833)
 - Massa superficiale: 1400 g/mq (PN-EN 1849-2)
 - Larghezza: $\geq 7,00$ m (PN-EN 1848-2)
 - Resistenza allo strappo longitudinale e trasversale: 130 KN/m (PN-ISO 34-1)
 - Resistenza al fuoco: Classe E (PN-EN ISO 11925-2)
 - Allungamento a snervamento: 12 % (ASTM D 6693)
 - Carico di rottura: ≥ 35 N/mm (ASTM D 6693)

Art. 5 - Consegna materiale

La prima consegna, almeno 25.000 mq di teli, dovrà essere effettuata entro 20 giorni consecutivi dalla sottoscrizione del contratto ovvero dall'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, presso il sito di stoccaggio Marruzzella III ubicato via Vaticale del comune di S. Tammaro (CE).

In ogni caso la fornitura complessiva dovrà essere ultimata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto ovvero dall'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto.

La Società si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione di un quantitativo inferiore e/o superiore della fornitura oggetto dell'appalto, nei limiti previsti dalla legge. In tal caso, sarà corrisposto all'aggiudicatario soltanto il prezzo delle forniture effettivamente richieste ed effettuate.

Art. 6 - Penale per il ritardo

In caso di ritardo oltre la data della prima consegna o del termine ultimo per la consegna complessiva della fornitura, indicate precedentemente sarà applicata, senza formalità, una penale per ogni giorno solare di ritardo, pari all'0,5 per mille dell'importo della fornitura oggetto del contratto, per un massimo di 20 giorni.

E' fatto salvo il diritto della GISEC di addebitare i maggiori danni.

La GISEC, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura dandone semplice comunicazione all'appaltatore, con l'applicazione di una penale complessiva pari al 10% dell'importo contrattuale, con riserva di addebito di maggiori danni quando ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- Presenza di materiale difettoso;
- Ritardo protrattosi oltre 20 giorni solari rispetto ai termini previsti.

Art. 7 - Oneri del fornitore

Se la fornitura, a giudizio insindacabile dell'esecutore contrattuale, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a restituire, nei termini di tempo stabiliti del suddetto esecutore contrattuale, il materiale della qualità e tipologia stabilita.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti dovranno pervenire da depositi, fabbriche, ecc., scelti ad esclusiva cura della Ditta, la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso di esercizio della produzione, i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altri produttori, intendendosi che anche in tali casi resterà invariato il prezzo della fornitura, come pure le prescrizioni relative alla qualità dei materiali.

Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese dell'aggiudicatario.

Se la Ditta non provvede nei termini di contratto alle sostituzioni suddette, vi provvederà la stessa GISEC, addebitando allo stesso le spese sostenute, oltre i maggiori danni.

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato d'Oneri, saranno a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nel prezzo dell'offerta presentata dalla Ditta e accettata dall'Amministrazione, gli oneri ed obblighi seguenti:

- la consegna di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione della fornitura, franca di ogni spesa di imballaggio, con il trasporto degli stessi franco destino.

Art. 8 - Contabilizzazione delle forniture, fatturazione e pagamento

La contabilizzazione delle forniture avverrà per il tramite dei documenti di trasporto emessi dall'impresa aggiudicataria, debitamente firmati dai preposti della GISEC per accettazione e riscontro della merce. Tale contabilizzazione terrà, quindi, conto del quantitativo di materiale effettivamente consegnato presso il luogo di destino.

I documenti di trasporto saranno utilizzati per l'emissione dell'attestazione di esecuzione fornitura e/o prestazione a regola d'arte.

L'attestazione di esecuzione fornitura e/o prestazione a regola d'arte sarà emessa a seguito dei controlli posti in essere dai preposti della GISEC.

Il corrispettivo delle forniture sarà determinato sulla base delle evidenze risultanti dai documenti previsti al presente articolo.

Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 60 giorni fine mese dalla data della presentazione della fattura, previa verifica ed idoneità della regolarità contributiva delle imprese esecutrici del servizio.

Le modalità di pagamento saranno a mezzo bonifico bancario. Dovranno essere riportate in fattura la Banca, l'Agenzia, il Conto Corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo (IBAN).

L'impresa aggiudicataria, inoltre, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, dunque tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di banche o della società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva.

Art. 9 - Subappalto

Il subappalto sarà regolato dalle norme in vigore contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e, comunque, nel limite del 30% (trenta %) dell'importo contrattuale complessivo.

Le imprese subappaltatrici devono comunque possedere i requisiti di carattere generale ed i requisiti di capacità tecnica necessari a svolgere la parte del servizio affidatagli.

Per i pagamenti dei subappaltatori è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 10 - Invariabilità prezzo/offerta

Il prezzo a base di gara, depurato del ribasso offerto, si intende comunque bloccato per l'intera durata del contratto.

Art. 11 - Riserva cautelativa

La GISEC si riserva, in ogni caso, il diritto di esercitare comunque entro 6 gg. lavorativi dalla consegna, il rifiuto della merce non conforme, nonché il diritto di eseguire a suo insindacabile giudizio, tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni.

Art. 12 - Controversie e foro competente

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di S. Maria C.V. (CE), rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Nel caso di gravi inadempienze contrattuali, la GISEC, sentite le giustificazioni del fornitore ove non ritenga di accettarle, potrà procedere alla risoluzione del contratto senza alcuna formalità amministrativa e giudiziaria, ponendo a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese eventualmente affrontate per l'acquisto, da altri fornitori, dei beni di che trattasi, e gli eventuali ulteriori danni.

La Società si riserva la facoltà ulteriore di:

1. disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione ovvero procedere all'aggiudicazione parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in caso di legittime circostanze di impedimento o causa di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali della Società ovvero di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancanza delle autorizzazioni di legge per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente documento;
2. si precisa, inoltre, che in ipotesi di avvenuta stipula del contratto lo stesso sarà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1456 del codice civile, in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti (al riguardo si rinvia a quanto previsto dalla nota della Regione Campania prot. n. 7344/SP del 30/12/2014 con la quale si prevede che *“in attesa del definitivo trasferimento delle funzioni dell'intero ciclo ai Comuni con la costituzione delle strutture operative previste dalla legge regionale n. 5/2014, che prevede anche le modalità esecutive nel periodo transitorio dettando specifici tempi di attuazione del nuovo modello di gestione, si ritiene necessario che debbano essere di fatto mantenute le procedure gestionali attualmente vigenti ed attuative -in forma parziale- della legge 26/2010, nonché della L.R. 5/2013 – “Ciclo Integrato dei rifiuti urbani” e dell'articolo 4, comma 32 ter, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 138 del 2011 e della legge n. 11 del 27/02/2015 che differisce al 31/12/2015 il termine di cui alla L. 11/2013”*) ovvero di mutamento *“ope legis”* del soggetto gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo predetto;

3. in relazione a quel che precede resta ferma la possibilità, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con la tutela di diritti costituzionali fondamentali, per il nuovo soggetto gestore di un eventuale subentro nel contratto, in ipotesi stipulato dalla GISEC S.p.A., alle medesime condizioni tecniche ed economiche (fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti interessati);
4. non ordinare alcuna fornitura, oppure richiedere l'esecuzione di un quantitativo inferiore rispetto a quello necessario per esaurire l'importo contrattuale;
5. in tutte le ipotesi che precedono nulla è dovuto all'affidatario dei lavori (o della fornitura), fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate alla data dell'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale.

La Società, si riserva, nell'esecuzione del relativo contratto che verrà stipulato tra le parti di applicare la risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto all'eventuale risarcimento del danno in favore della GISEC S.p.A., nel caso di:

1. inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro ed a quant'altro disposto dalla normativa in materia di igiene ambientale;
2. al verificarsi di comunicazione di interdittiva antimafia da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di competenza ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
3. in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento ope legis del soggetto gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo predetto; in relazione a tale ultima fattispecie le parti espressamente convengono che, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con la tutela di diritti costituzionali fondamentali, sia attribuita al nuovo soggetto gestore la facoltà di subentro nel presente contratto alle medesime condizioni tecniche ed economiche (fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti interessati);
4. dichiarare il recesso, anche parziale, dal contratto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza che questo possa comportare azione in danno, a qualsiasi titolo, da parte della ditta aggiudicataria nei confronti della GISEC S.p.A., anche al fine di adottare misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici ai sensi del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 e della relativa legge di conversione.
5. Nelle ipotesi di cui ai punti sopraindicati nulla è dovuto all'affidatario della fornitura, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate alla data del recesso.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente Capitolato d'Oneri, si rinvia alla vigente normativa in materia di appalti pubblici di forniture ed alle norme del Codice Civile.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Bortone Fabrizio